



Il Presidente del Consiglio dei

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 4;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Il Presidente del Consiglio dei

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'articolo 18-*bis*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'articolo 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento "Casa Italia" ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1 del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

VISTO, in particolare, l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come introdotto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, relativo al Dipartimento "Casa Italia";

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e, in particolare, l'articolo 9-*undecies* recante modifiche all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dott. Riccardo



Il Presidente del Consiglio dei

Fraccaro, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO necessario adeguare l'organizzazione del Dipartimento "Casa Italia" alle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 al citato articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012)

1. All'articolo 12-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:



Il Presidente del Consiglio dei

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile.»*
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia.»*
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività di propria competenza di cui all'articolo 41, del decreto-legge n. 50 del 2017.»*

Articolo 2

(Disposizioni finali)



Il Presidente del Consiglio dei

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento "Casa Italia", ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato
Riccardo Fraccaro

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 11 marzo 2020, al n. 905.
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2020, al n. 477